



COMUNE DI SIENA

**DIREZIONE
MANUTENZIONE DELLA CITTA'**

**REGOLAMENTO DEL COMUNE DI SIENA
CONCERNENTE LA VERIFICA DI RISPONDENZA
DEGLI IMPIANTI TERMICI ALLE NORME VIGENTI**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 342 del 11.11.2003

INDICE

.....	1
DIREZIONE.....	1
ART. 1.....	3
ART. 2.....	3
ART. 3.....	3
ART. 4.....	3
ART. 5.....	4
ART. 6.....	4
ART.7.....	5
ART.8.....	5
ART.9.....	6
ART.10.....	6

ART. 1

1. Tutti gli impianti termici, individuati ai sensi dell'Art. 1 comma f) del DPR 412/93, installati sul territorio del Comune di Siena, debbono rispettare le procedure e le indicazioni riportate negli articoli che seguono.
2. L'Amministrazione Provinciale di Siena, competente direttamente per il controllo degli impianti ubicati sulla restante parte del territorio provinciale, provvede, in quanto firmataria del protocollo d'intesa sottoscritto in data 22/07/2003, ad approvare autonomamente un regolamento interno con procedure e caratteristiche similari.

ART. 2

1. Tutti gli impianti individuati dal precedente articolo, per effetto delle disposizioni di cui al DPR.412/93, sono sottoposti a verifiche annuali tendenti ad accertare la loro rispondenza ai requisiti di legge. Gli oneri relativi a detti controlli sono posti a carico dei responsabili degli impianti stessi.

ART. 3

1. Per il controllo degli impianti con potenza nominale al focolare inferiore o uguale a 35 Kw, vengono attivate le procedure previste dal comma 20 dell'Art. 11 del DPR. 412/93 e concordate tramite il protocollo d'intesa approvato con del. G.P. n. 174 del 16/07/2003 e sottoscritto dagli enti aderenti in data 22/07/2003. Pertanto i responsabili degli impianti di cui sopra potranno provvedere ad inviare, entro la data fissata annualmente, il Rapporto di Controllo Tecnico (allegato H al DPR. 412/93), redatto sull'apposita modulistica acquistata dai manutentori presso il Comune di Siena al costo di € 5,00 (Euro cinque/00) e firmato dal tecnico manutentore e dal responsabile dell'impianto stesso.
2. Qualora i controlli vengano effettuati da tecnici non aderenti al protocollo d'intesa stipulato in data 22/07/2003, l'autocertificazione dovrà essere completata dalla ricevuta del versamento di € 5,00 (Euro cinque/00) sul c.c.p. n. 42946533 intestato a *COMUNE DI SIENA – Direzione Manutenzione della Città – Piazza Il Campo n. 1 – 53100 SIENA* con la causale “**Versamento diritti autocertificazione impianti termici**” e potrà essere redatto su un qualsiasi modello “H” purché conforme al DPR 412/93.
3. Le autocertificazioni effettuate dopo la data del 01/01/2004 senza l'utilizzo dei modelli “H” del Comune di Siena o non complete della ricevuta di versamento di € 5,00 (Euro cinque/00) a favore del Comune di Siena, saranno ritenute “non valide” ed il Comune provvederà ad effettuare direttamente i controlli applicando i costi relativi.
4. Il Comune di Siena provvederà ad effettuare i controlli di cui all'Art. 2 su un campione pari al 5% annuo degli impianti certificati nell'anno precedente.
5. I controlli a campione effettuati dal Comune di Siena sugli impianti regolarmente autocertificati saranno effettuati senza spese a carico dell'utente.
6. Il Comune di Siena provvederà inoltre a predisporre ed a rendere disponibile ai manutentori un apposito programma informatico che consentirà l'invio dei Rapporti di Controllo Tecnico in formato elettronico conformemente a quanto previsto dal sopra citato comma 20 dell'Art. 11 del D.P.R. 412/93.
7. Per il primo anno di applicazione i Rapporti di cui sopra potranno pervenire al Comune di Siena entro il 31/12/2004.

ART. 4

1. Il Comune di Siena provvede a comunicare formalmente ad ogni responsabile dell'impianto da sottoporre a verifica, gli estremi del soggetto incaricato della verifica ed il termine di tempo entro il quale essa deve essere eseguita.

2. Il responsabile dell'impianto od un suo delegato dovrà assicurare la propria presenza durante il controllo, potrà pertanto accordarsi con il Tecnico incaricato per definire la data e l'ora di effettuazione del controllo stesso. In caso di urgenza, potrà essere richiesto il controllo di singoli impianti entro il termine massimo di 20 giorni dalla data della comunicazione del Comune di Siena.
3. Il mancato controllo da parte del Tecnico incaricato per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto termico, sarà comunque ritenuto violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 31 della Legge 10/91 in base al quale il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o, ove nominato, il terzo responsabile potrà essere soggetto alle sanzioni previste dall'Art. 34 comma 5 della Legge 10/91, fatte salve altre misure previste, in caso di pericolo imminente, dal Codice Penale.
4. Il Tecnico incaricato, una volta eseguito il controllo, provvede ad inviare il relativo rapporto al Comune di Siena, provvedendo nel contempo a rilasciare copia dello stesso al responsabile dell'impianto termico ed a conservarne copia nel proprio archivio personale.
5. I Tecnici incaricati saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento fornito dal Comune di Siena e di copia della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. Entrambi i documenti dovranno essere esibiti prima dell'effettuazione del controllo.

ART. 5

1. Gli oneri relativi allo svolgimento dei controlli a campione per gli impianti sotto i 35 Kw. correttamente autodichiarati, sulla base di quanto stabilito dall'Art. 3, sono a carico del Comune di Siena.
2. Gli oneri relativi allo svolgimento dei controlli annuali su tutti gli impianti di cui all'Art. 2, compresi gli impianti sotto i 35 Kw per i quali non sia pervenuta l'autocertificazione e il relativo pagamento di diritti, sono così stabiliti:
 - €. 80,00(Euro ottanta/00) più IVA per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 Kw;
 - €. 100,00(Euro cento/00) più IVA per impianto termico con potenza nominale compresa tra 35 e 116 Kw;
 - €. 125,00(Euro centoventicinque/00) più IVA per impianto termico con potenza nominale compresa tra 116 e 350 Kw;
 - €. 220,00(Euro duecentoventi/00) più IVA per impianto termico con potenza nominale oltre 350 Kw;

che dovranno essere pagati attraverso versamento sul c.c.p. n. 42946533 intestato a *COMUNE DI SIENA – Direzione Manutenzione della Città –Piazza Il Campo 1 – 53100 SIENA* entro la data prevista per il controllo, con la causale **“Spese controllo impianti termici”**. Ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita e consegnata all'incaricato della verifica. Qualora il responsabile dell'impianto non effettui il pagamento entro tale termine, il Comune di Siena provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle spese aggiuntive sostenute.

3. Sia i valori di cui sopra che quelli previsti dall'Art. 3 (relativi al costo dei modelli “H”) potranno essere modificati annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli indici ISTAT.

ART. 6

1. Il Tecnico incaricato nell'esercizio delle funzioni connesse al controllo degli impianti termici svolge la funzione di incaricato di pubblico servizio per conto del Comune di Siena.
2. Il controllo non potrà essere effettuato nel caso sia negato il consenso all'ingresso nei locali da parte degli aventi titolo agli stessi o nel caso che il Tecnico incaricato rilevi situazioni irregolari che lo potrebbero esporre a rischi personali.

3. Il Tecnico incaricato è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti od altro di cui avrà comunicazione o dovesse prendere conoscenza nello svolgimento delle attività connesse ai controlli degli impianti termici.

ART.7

1. Il soggetto preposto ai controlli ha l'obbligo di eseguire le operazioni di controllo sull'impianto termico attenendosi alla normativa vigente e verificando, al contempo, il rispetto delle norme di sicurezza.
2. Il Tecnico incaricato sarà responsabile della esatta conformità dell'attrezzatura e strumentazione impiegata alle prescrizioni di legge vigenti, ed in particolare della loro esatta taratura.
3. Il mancato rispetto dei limiti di legge e comunque ogni difformità dell'impianto riscontrato in sede di controllo dovrà essere riportato nel "rapporto di prova", predisposto dal Programma Tutela Ambientale del Comune di Siena e che dovrà essere redatto in triplice copia.
4. Il Tecnico incaricato deve garantire l'invio al Comune di Siena di una copia dei rapporti di prova relativi ai controlli effettuati sugli impianti termici.
5. Il Tecnico deve segnalare nel rapporto di controllo le situazioni non conformi alla normativa vigente.
6. Qualora le difformità riscontrate siano tali da far supporre un rischio immediato, nel rapporto rilasciato all'utente dovrà essere indicato il divieto assoluto di utilizzo dell'impianto; il Tecnico deve darne immediata comunicazione al Comune di Siena che trasmetterà una informativa all'autorità giudiziaria competente.
7. Il Tecnico incaricato sarà responsabile di qualsiasi fatto doloso o colposo prodotto dallo stesso, dei possibili danni causati agli utenti o terzi conseguenti ad una errata modalità di svolgimento dei controlli e da non veritiere indicazioni delle inadempienze, anche se imputabili al cattivo funzionamento delle apparecchiature e delle strumentazioni utilizzate durante i controlli.
8. Il Tecnico incaricato si impegna ad applicare tutte le leggi e le normative di riferimento, anche riguardo agli obblighi previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore al momento dell'esecuzione dell'operazione di controllo sull'impianto termico, avendo peraltro cura di aggiornarsi sulle eventuali nuove disposizioni legislative e normative inerenti la procedura di controllo degli impianti termici che dovessero essere successivamente emanate.

ART.8

1. In caso di controllo con esito negativo il Tecnico incaricato dovrà riportare nel rapporto di controllo specificatamente tutti i parametri risultanti non conformi.
2. Fermo restando quanto previsto nel precedente Art.7 in caso di pericolo grave ed immediato, al responsabile dell'impianto risultato non in regola, il Comune di Siena concederà un lasso di tempo commisurato direttamente alla complessità dell'intervento da eseguire ed inversamente alla pericolosità dell'anomalia riscontrata, per la messa a norma dell'impianto.
3. Ad intervento eseguito il responsabile dell'impianto dovrà inviare al Comune di Siena apposita Raccomandata A/R, corredata da idonea documentazione comprovante l'avvenuta messa a norma dell'impianto (nuovo rapporto di controllo timbrato e firmato dalla ditta manuttrice e dal responsabile dell'impianto).
4. Decorso i termini stabiliti ed in assenza della documentazione di cui sopra, il Comune di Siena disporrà una nuova ispezione, con onere a totale carico del responsabile dell'impianto.

5. L'invio della documentazione comprovante la messa in regola degli impianti non precluderà comunque al Comune di Siena di effettuare le verifiche.
6. Ove possibile, la violazione dovrà essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
7. Se la contestazione immediata non è avvenuta, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro 360 giorni dall'accertamento.
8. Ai sensi dell'Art. 34 comma 5 della Legge 10/91 le sanzioni amministrative sono determinate nella misura minima di € 516,46 (Euro cinquecentosedici/46) (*equivalenti a £. 1.000.000*) e nella misura massima di € 2.582,28 (Euro duemilacinquecentoottantadue/28) (*equivalenti a £. 5.000.000*).

ART.9

1. Il Tecnico incaricato del controllo dovrà risultare in regola con gli obblighi imposti dalla legge in materia di lavoro ed esonera quindi il Comune di Siena da ogni responsabilità civile ed amministrativa per infortuni che possano essere cagionati a se od ai suoi collaboratori che, a qualsiasi titolo, siano presenti alle operazioni di controllo dell'impianto termico.
2. In particolare il Tecnico o organismo incaricato dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a cose e a persone, (massimale iniziale a partire da € 500.000 (Euro cinquecentomila/00) e non inferiore a € 1.000.000 (Euro unmilione/00) dopo un anno dall'iscrizione nell'albo comunale), che si dovessero verificare nell'esecuzione dei controlli per fatto ad esso imputabile.

ART.10

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.